


Avv. Salvatore Barrale
Via Mandricelli, 1
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
tel. 091 8728244 / fax 091 8738150
P.IVA 03926120829

GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

ATTO DI CITAZIONE



Il sig. **Giangreco Girolamo**, nato a Levanto il 09/05/1964 e residente in Misilmeri nella via G. Gentile n. 56, C.F. GNGGI.M64E09E5601, elettivamente domiciliato in Belmonte Mezzagno nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barrale C.F. BRRSVT55S25A764T (e-mail: salvatorebarrale@pecavvpa.it - fax 0918738150) dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione. in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, Dott. Milia

CITA

Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore e con sede nella piazza Comitato 1860 – Misilmeri;

Il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro-tempore elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Antonino Monte. Via della Libertà n. 56 Palermo. suo procuratore costituito.

A comparire innanzi al **Giudice di Pace di Termini Imerese, Dott. Milia**, all'udienza che quest'ultimo terrà il giorno **07 Novembre 2018** alle ore legali e nei locali delle sue ordinarie sedute siti in Termini Imerese nella piazza Europa n. 6, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con avvertimento che in caso di costituzione oltre i termini previsti incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 38 e 167 C.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire fare diritto alle seguenti domande

1. Il giorno 13/11/2017, l'odierno attore posteggiava la propria autovettura nella via Nazionale all'altezza del civico n. 57 del comune di Misilmeri;

2. Subito dopo essere sceso dall'auto, cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato (mancanza di asfalto e cemento in prossimità di due tombini) che non era in alcun modo visibile né segnalato:

3. A causa di ciò il sig. Giangreco Girolamo subiva lesioni e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo dove i sanitari di turno in prime cure gli diagnosticavano "ferita del volto e trauma cranico"; Sottoposto a visita medico legale allo stesso veniva riconosciuta una ITP al 75% di gg. 10, una ITP al 50% gi gg. 15, una ITP al 25% di gg. 20, oltre ad un danno biologico nella misura del 3%.

A seguito del sinistro i danni patiti dall'odierno attore ammontano ad Euro 183,00 per le spese mediche e ad Euro 4000,00 per i danni patrimoniali e non (biologico e morale) patiti a seguito alle lesioni riportate e che meglio saranno quantificati in corso di causa a mezzo di apposita CTU.

Considerato che a tutt'oggi nonostante la formale richiesta inoltrata al Comune di Misilmeri proprietario della strada e tenuto comunque alla manutenzione della via e soprattutto a segnalare insidie alla circolazione, l'attore non è stato affatto risarcito.

Tenuto conto che appare chiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Misilmeri nella causazione del sinistro descritto in narrativa, per avere creato insidia comunque non segnalata.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, ut sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

Rejectis adversis

- Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del convenuto Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043 CC;

- Condannare, conseguentemente, il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pronto pagamento in favore del sig. Giangreco Girolamo, della complessiva somma di Euro 4183,00 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita Ctuo o di quella maggiore o minore somma che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia.

- La detta cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi fino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria.

- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%.

Ai fini dell'art. 9 co V° Legge 23.12.1999 n. 488 si dichiara che il valore della causa ammonta ad Euro 4183,00

In Via Istruttoria:

- Ammettere prova per testi con il sig. Piediscalzi Gaetano nato a Montelepre il 24/12/1956 e residente in Altavilla Milicia nella via Grotta Mazzamuto n. 4, sugli aritocolati di cui ai numeri 1, 2 e 3 della narrativa;

- Ammettere C.T.U. medico legale sull'attore al fine di determinare il periodo di invalidità temporanea ed il grado in percentuale dei postumi a carattere invalidante;

Si Produce: 1) Lettera a mezzo pec del 16/03/2018 indirizzata al Comune di Misilmeri; 2) Documentazione medica; 3) Spese mediche; 4) Relazione medica del dott. Pizzo; 5) Foto raffiguranti il luogo del sinistro; 6) Foto raffiguranti la tumefazione al volto; 7) Pec invito convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014.

Con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Belmonte Mezzagno, li 09/07/2018

Avv. Salvatore Barrale


Relata di Notifica: Il sottoscritto Avv. Salvatore Barrale C.F.

BRRSVT55S25A764T n.q. difensore del sig. Giangreco Girolamo C.F.

GNGGLM64E09E560I in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio

dell'Ordine di Termini Imerese in data 25/01/2016, ho notificato il sujesto


atto a mezzo del servizio postale, previa annotazione ai nn. 166/18 del mio

registro cronologico

Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore e con sede nella
piazza Comitato 1860 – Misilmeri;

Il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro-tempore elett.te dom.to
presso lo studio dell'Avv. Antonino Monte, Via della Libertà n. 56 Palermo,
suo procuratore costituito.

Avv. Salvatore Barrale



NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53 **atti giudiziari**

Posteitaliane

14.07.2018 10.19
Euro 007.95

Salvatore Barrate
Via Mandicelli, 1
90036 Misilmeri (PA)
Tel. 091.8736100
IVA 03026120029

Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di

N. DSVU



COMUNE DI MISILMERI	
20 LUG. 2018	
PROV. N.	CAT.
RISC.	RISP.

90036 BELADONTE MEZZAGNO
PA

8
..... del Registro Cronologico
Inell'Avvocato notificante

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone surdicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto contrattuale, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78759770217-9

Comune di Misilmeri
in persona del Sindaco
Piazza Comitato 1860
90036 Misilmeri

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 30.04.1969, con studio legale in Palermo, Via Libertà n. 56, C.F.: MNTNNN69D30G273V, Partita IVA: 05451540826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Antonino Monte, cui affidare l'incarico legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo;

Art. 2) Il valore complessivo delle tre cause è inserito nella fascia compresa tra € 1.000,00 e 5.200,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 832,21 comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) Per ciascun giudizio è previsto l'eventuale abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate

precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Antonino Monte

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)